

**Avv. Danilo Granata - Avv. Carmine Filicetti**

C.so L. Fera 32 (Cs) – Cosenza 87100

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Email: [carmine.filicetti@gmail.com](mailto:carmine.filicetti@gmail.com) – pec: [carmine.filicetti@pec.it](mailto:carmine.filicetti@pec.it)

Tel.: 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**Ricorso**

**Nell' interesse di: Lucia Arcuri**, c.f. RCRLCU05C47D086J, nata a Cosenza (Cs) il 07.03.2005 e ivi residente alla Via Gerolamo De Rada 67, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Granata del Foro di Cosenza (GRNDNL93B01C588W) e Carmine Filicetti del Foro di Cosenza (FLCCMN92C08D086G), giusta procura in calce al presente atto, con elezione di domicilio digitale presso la seguente casella pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it) ; con richiesta espressa di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax 0984/679845,

*ricorrente;*

**contro:** il **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale in Roma (Rm) al Largo Antonio Ruberti – 00153., con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm),

*amministrazione resistente;*

**contro:** **CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del l.r.p.t., con sede in Pisa (PI) alla Via Giuseppe Malagoli n. 12 – 56124, c.f. 01951400504, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma alla Via Portoghesi 12 - 00186 Roma (Rm),

*altra amministrazione resistente;*

**contro:** **l'Università degli studi della Calabria**, in persona del Rettore p.t., c.f. 80003950781, con sede in Via Ponte Pietro Bucci - 87036 - Rende (Cs), quale Ateneo di svolgimento dei TOLC,

*altra amministrazione resistente;*

**contro: la Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., nonché le **sub-commissioni**, in persona dei l.r.p.t., *altre resistenti*;

**nei confronti: dell'Università degli studi di Roma La Sapienza** (c.f. 80209930587) , in persona del Rettore p.t., in qualità di Ateneo di prima scelta di parte ricorrente, con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma (RM), *amministrazione co-interessata*;

**nei confronti:** di PALIN DANIELA , residente in strada di Rizzol n.117 CAP 340139 Trieste , PEDRINETTI GIULIA , residente in via Lanzato n.5 CAP 25052 Piancogno (BS), *controinteressati*.

***In via principale,  
per l'annullamento,***

*previa sospensione e/o ammissione con riserva (anche in  
sovrannumero) della ricorrente al corso di laurea in Medicina,  
Chirurgia e Odontoiatria nonché previa adozione di ogni altra idonea  
misura cautelare,*

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria unica nazionale di merito nominativa degli ammessi ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023-24, pubblicata in data 05.09.2023 all'interno dell'area riservata del sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) , in cui parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, e del relativo decreto di approvazione della detta graduatoria ;
- 2) dell'esito delle c.d. prove TOLC – MED resi noti il 28.07.2023 utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione ai CdL in Medicina, Chirurgia e Protesi dentaria a.a. 2023/2024;
- 3) degli attestati dei risultati TOLC - MED 2023-2024 nonché dei riepiloghi analitici di punteggio disponibili sull'area personale CISIA di parte ricorrente;
- 4) degli scorrimenti di graduatoria pubblicati con le stesse modalità il 13.09.2023 , il 20.09.2023, il 04.10.2023, il 11.10.2023 e ogni altro scorrimento conseguente;

5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) il DM n. 1107 del 24.09.2022 unitamente ai relativi allegati, in ogni sua parte considerata lesiva per gli interessi di parte ricorrente; b) la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in ogni parte di interesse e ove considerata lesiva; c) la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell'università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei tolc , in via eventuale in ogni parte di interesse; d) ogni altro atto richiamato nel DM n. 1107 – 2022 sebbene non conosciuto; e) per quanto di ragione, i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula in cui si son svolte le prove; f) ove esistenti e per quanto di ragione, i verbali di correzione delle prove svolte dal ricorrente; h) i verbali/atti riguardanti la sottoposizione a parte ricorrente dei quesiti dei TOLC MED 2023; i) i verbali/atti/istruzioni fornite, qualora esistenti, nelle diverse aule riguardanti le modalità di svolgimento del TOLC, ivi comprese le disposizioni sulle tempistiche per effettuare la prova; l) i verbali/atti , qualora esistenti, riguardanti le modalità di estrazione copia dei compiti svolti da parte ricorrente; m) il bando dell'Università degli studi della Calabria (UNICAL) (sede di svolgimento TOLC) e del relativo decreto di approvazione ove considerato lesivo e nelle parti di interesse; n) le istruzioni operative di svolgimento del compito distribuite nelle date di svolgimento del test presso la sede dell'Ateneo UNICAL; o) la nota della CRUI n. 001-063 – GEN/2023, ove considerata lesiva e nelle parti di interesse;

***e per l'accertamento del diritto della ricorrente***

ad essere ammessa, anche in sovrannumero, al Corso di Laurea in questione per l'anno accademico 2023-2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso altre sedi disponibili,

***per l'accertamento***

dell'illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti;

***In via subordinata,  
per l'accertamento***

del diritto di parte ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

**Premessa in fatto**

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24.09.2022 sono state disciplinate le nuove modalità di accesso ai Corsi di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. In particolare, si è previsto che per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, sarebbe avvenuta a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.

Sono stati ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea i candidati iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La gestione della procedura selettiva è stata affidata al Consorzio Interuniversitario Sistemi integrati per l'accesso (cd. CISIA); il CISIA è un organo di orientamento universitario che ha adottato il nuovo modello scientifico stante alla base della selezione di quest'anno.

Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea sono state fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio e hanno avuto luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con decreto della competente Direzione generale del Ministero adottato a novembre 2022.

Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test è stata effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto della iscrizione alla prova. I test sono stati erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero. Successivamente, i candidati hanno presentato la domanda di inserimento in graduatoria, ai sensi della lettera b) dell'art. 5 del decreto n. 1107, secondo i tempi e le modalità definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Per quanto riguarda le "strutture dei TOLC", le prove erogate nelle due sessioni hanno riguardato argomenti relativi alle "Sezioni" di cui all'Allegato 1 al DM 1107-2022, Il test TOLC è stato sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione, anche se diversa da quella in cui il candidato si sarebbe poi immatricolato.

Secondo quanto previsto, l'iscrizione al test TOLC avrebbe consentito al candidato di accedere (utilizzando le medesime credenziali): - alle esercitazioni; - ai MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC; - agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo/anno solare, che costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento; - ai links, al materiale ed iniziative in tema di orientamento ed accesso predisposte dagli Atenei.

Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal predetto decreto è stato utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio

ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024.

Quest'anno la formulazione del punteggio, però, è dipeso da un nuovo strumento: il **cd. Equalizzatore**; sistema – come si descriverà meglio in narrativa – assolutamente iniquo e aleatorio.

Orbene, sostenuto il test TOLC, al candidato è stato assegnato un punteggio c.d. “equalizzato” , ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “*coefficiente di equalizzazione della prova*”.

L'attribuzione del punteggio non equalizzato è avvenuto come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Al punteggio complessivo è stato poi sommato il coefficiente di equalizzazione (ulteriore punteggio) di cui sopra. Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono stati – genericamente - disciplinati nell'Allegato 2 del DM 1107.

Le prove di ammissione TOLC si sono articolate in n. 50 items e ripartite come segue:

Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC – MED)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
Comprensione testo, conoscenze e acquisite negli studi	7	15 minuti
Biologia	15	25 minuti
Chimica e fisica	15	25 minuti
Matematica e	13	25 minuti

ragionamento		
	50	90
		Minuti

**I candidati, inoltre, avevano a disposizione circa 20 secondi per rispondere ad ogni domanda, scaduta tale tempistica invece il terminale conduceva immediatamente al quiz successivo.**

**A differenza degli altri anni stranamente al candidato non è stato consentito di tornare “indietro” per modificare la risposta *flaggata*.**

Ciascun partecipante ai TOLC, al termine della prova, ha trovato nella sua area riservata un riepilogo contenente:

- il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test;
- il numero che identifica univocamente la prova sostenuta;
- la data in cui sarebbe stato disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova;
- la descrizione della procedura effettuata per fornire il punteggio equalizzato tenuto conto dell'effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato.

**Ma, a differenza degli altri anni, irragionevolmente non è stato consentito di prendere visione ed estrarre copia del compito svolto.**

Dal 28.07.2023 ogni candidato ha avuto modo di prendere visione del proprio punteggio equalizzato all'interno della propria area personale.

In data 05.09.2023 sull'area personale di CISIA è stata pubblicata la graduatoria di merito dei TOLC e l'ultima posizione utile risultava essere la n. 17366.

Successivamente, il 13.09.2023 sono stati pubblicati gli scorrimenti della detta graduatoria. Ulteriore scorrimento vi è stato il 20.09.2023 ; scorrimento giunto sino al p.t. 57,41 e corrispondente alla posizione n. 17.191.

Con ulteriori scorrimento si è giunti, allo stato, al punteggio di 57.30, corrispondente alla posizione 17.436.

Lucia Arcuri, odierna ricorrente, ha sostenuto i TOLC in entrambe le sessioni di aprile e luglio non conseguendo però – in nessuna delle due - un punteggio utile ai fini dell’ammissione ai CdL di riferimento. Il miglior punteggio di **55.88** è stato conseguito nella sessione di luglio presso l’Università degli studi della Calabria e, pertanto, la ricorrente si è collocata nella posizione n. 20.748.

La ricorrente risulta particolarmente qualificata a ricoprire il “camice bianco” avendo non solo sostenuto un percorso scolastico “brillante”, ma anche per aver seguito diversi corsi di formazione per essere ammessa al CdL in Medicina e Chirurgia (cfr. attestati all. in atti).

Epperò, come già anticipato e come meglio si approfondirà, **l’iter di selezione risulta pressoché aleatorio e non meritocratico e da ciò l’inattendibilità degli esiti.** In effetti, l’iter, quest’anno, è stato caratterizzato da diverse irregolarità, ivi compreso l’impiego del cd. *Equalizzatore*; strumento che – per come concepito – non ha alcuna funzione equalizzante, anzi, ha contribuito notevolmente ad alterare la *par condicio concorsorum* per come meglio si dirà in narrativa. E, ancora, la suddivisione del test in due sessioni distinte ha portato alla conseguenza che diversi quesiti di aprile si son ripetuti anche nella sessione estiva; a ciò si sarebbe aggiunta – come testimoniano i fatti di cronaca, riportati dalle maggiori testate giornalistiche del Paese, su cui al momento stanno indagando gli Organi competenti – la divulgazione via *social* di taluni quesiti che pare siano stati addirittura venduti a poche “decine di Euro” sull’applicazione *Telegram* (cfr. screenshot e file pdf contenente i quesiti allegati in atti). Da ciò che risulta si sarebbe, quindi, formata una vera e propria “banca dati” di domande divulgata sul Web prima il sostenimento dei TOLC (*sic!*).

Né tantomeno, come anticipato, è possibile per i candidati estrarre copia del proprio compito o scaricarlo in alcun modo dal sito di CISIA anche al fine di verificare la genuinità delle procedure valutative poste in essere.

All'uopo, si fa presente che in data 06.10.2023 è stata trasmessa istanza di accesso agli atti a mezzo pec per verificare tutto quanto sinora dedotto nell'interesse di parte ricorrente; istanza, però, ad oggi, inesitata.

Sussistono, poi, altre e diverse irregolarità procedurali che rendono inattendibili gli esiti dei TOLC – MED, per come meglio si dirà.

Ad ogni modo, il nuovo metodo di selezione non appare assolutamente conforme ai criteri di meritocrazia e buon andamento su cui dovrebbero poggiare i test di ammissione ai Corsi di Laurea *de quibus*.

Per tutto quanto sopra espresso alla odierna ricorrente non resta che proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

- 1. Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza dell'azione amministrativa;**
- 2. Violazione del principio della *par condicio concorsorum*;**
- 3. Istruttoria errata;**
- 4. Violazione degli artt. 9 del DPR 483/1997 e 12 del DPR 487/1994;**
- 5. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza;**
- 6. Difetto assoluto di motivazione;**
- 7. Sviamento di potere;**
- 8. Arbitrarietà;**
- 9. Ingiustizia grave e manifesta;**
- 10. Violazione del principio di uguaglianza;**
- 11. Violazione e/o falsa applicazione del DM 1107-2022, degli allegati e dei consequenziali bandi universitari;**
- 12. Violazione dell'art. 1 L. 241/1990;**
- 13. Violazione del principio di proporzionalità;**
- 14. Violazione dell'art. 97 Cost.;**
- 15. Illegittimità in via derivata delle Graduatorie di merito;**

*In prima facie*, corre l'obbligo di analizzare le caratteristiche del “nuovo” strumento denominato “Equalizzatore” funzionale all'assegnazione dei punteggi nei riguardi degli aspiranti medici che hanno sostenuto i TOLC quest'anno.

Come già anticipato, ai sensi del DM 1107-2022, sostenuto il test TOLC, al candidato è stato assegnato un punteggio c.d. “equalizzato”, ottenuto sommando il punteggio conseguito dal

candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “*coefficiente di equalizzazione della prova*”.

L’attribuzione del punteggio non equalizzato è avvenuto come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Al punteggio complessivo è stato poi sommato il coefficiente di equalizzazione (ulteriore punteggio) di cui sopra.

Quindi:

**Punteggio non equalizzato + Coefficiente di equalizzazione = Il punteggio totale**

Ovviamente, sostenere il test più volte all’anno e in diversi turni avrebbe voluto dire che i test non sarebbero stati uguali per tutti, ma diversi di volta in volta, in ogni turno e in ogni sessione.

Per l’elaborazione dei vari TEST infatti, CISIA – a quanto pare – dispone di una sua banca dati privati, dalla quale vengono “estratte” le domande.

**Il coefficiente di equalizzazione avrebbe dovuto uniformare le varie prove in base alla loro difficoltà, senza disparità o ingiustizia di alcun tipo.**

Nel dettaglio, il coefficiente di equalizzazione della prova è il numero che si ottiene facendo la differenza tra il **VMAX** e il coefficiente di facilità della prova, **CdFp**.

- Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova. Indichiamo questo valore con **VMAX**;
- il coefficiente di facilità di una prova, **CdFp**, è pari alla somma dei coefficienti di facilità dei **k** quesiti che la compongono;
- il coefficiente di facilità di un quesito, **CdF**, ossia il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quiz dagli **N** partecipanti a cui è stato somministrato. Il suo valore è compreso tra -0,25 e 1.

Il **percentile**, invece, è un modo per capire quanto un valore sia grande o piccolo rispetto ad altri valori simili. Si prenda ad esempio una classe di 100 studenti e vogliamo capire quanto un certo

studente sia bravo in matematica rispetto agli altri. Se quello studente ha un punteggio che lo colloca nel 90° percentile, significa che è tra i migliori del gruppo. Solo il 10% degli studenti ha un punteggio più alto di lui. D'altra parte, se lo studente si colloca nel 20° percentile, significa che ha un punteggio più basso rispetto all'80% degli altri studenti. Il percentile è solo un modo per capire come un dato si colloca in confronto agli altri. Quindi se si è nel 100° percentile o giù di lì, significa che si è ottenuto un punteggio molto alto rispetto a quello altri candidati. Se si è nella zona in cui, se si stilasse la graduatoria della specifica sessione, si avrebbero ottime *chances* di entrare. Se si ha un punteggio intorno all'85°/90° percentile, l'ingresso in graduatoria potrebbe dipendere anche dalle scelte di sede che si faranno. In altri e più chiari termini: il coefficiente di equalizzazione è uguale al punteggio non equalizzato massimo ottenibile (cioè 50) MENO la somma di tutti i "coefficienti di facilità" che ha ogni singola domanda (definito *coefficiente di facilità della prova*). Dunque, il livello di difficoltà di un quesito dipende dalle *performances* degli altri candidati.

Invero, il coefficiente di facilità della domanda viene calcolato a posteriori, e non è altro che **il punteggio medio che viene ottenuto dagli N studenti ai quali il quesito è stato somministrato.**

*Facciamo un esempio:*

*3 studenti rispondono al quesito X.*

*1 studente risponde correttamente (1 punto), 1 la lascia in bianco (0 punti), 1 la sbaglia (-0,25 punti).*

*Calcoliamo quindi la media aritmetica del punteggio ottenuto da tutti e tre, che corrisponde al coefficiente di facilità della domanda:*

*$1 + (-0,25) + 0$ , tutto diviso 3 = **0,25** che è il coefficiente di facilità di quella domanda.*

Sommando il coefficiente di facilità di tutte le domande si ottiene il coefficiente di facilità della prova.

Per ottenere il coefficiente di equalizzazione, che si sommerà al punteggio non equalizzato, cioè quello classicamente calcolato in base a risposte esatte, sbagliate e non date, si sottrae il punteggio massimo ottenibile (50 punti) al coefficiente di facilità della prova. In

altre parole, ciò avrebbe dovuto permettere di elaborare un punteggio che tenesse conto non solo delle risposte fornite dal partecipante ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa.

Infatti, i coefficienti di facilità di ogni domanda vengono assegnati alla fine della prima sessione TOLC e vengono utilizzati poi senza modifiche per tutte le altre sessioni nello stesso anno solare.

**Il sistema, però, presenta talune criticità che lo rendono strumento non adeguato per la valutazione dei candidati.**

Innanzitutto, nel caso specifico in cui ci troviamo oggi, difatti, ci sono due altri fattori che entrano in gioco e rendono meno precisa l'interpretazione del dato:

- La suddivisione in percentili prende in considerazione anche studenti del quarto anno che non concorrono in graduatoria e “sporcano” il dato della singola sessione;
- Il CISIA **non** ha fornito un abbinamento *miglior punteggio – percentile*, ma solo due abbinamenti *punteggio – percentile*, ciascuno relativo alla singola sessione (aprile e luglio), mentre la graduatoria è stata stilata considerando il **miglior punteggio** ottenuto da ciascun candidato tra la sessione di aprile e quella di luglio.

E, dunque, il “nuovo” modello di selezione adottato presenta palesi falle inerenti una istruttoria carente.

In materia di concorsi pubblici il principio da rispettarsi inevitabilmente è quello del merito e dell'imparzialità e modificare i punteggi ottenuti dal test non appare una modalità non corretta.

Come anticipato, la ricorrente ha ottenuto il miglior punteggio pari a 55.88 nella sessione di luglio presso l'Università degli studi della Calabria e, attualmente il pt. utile per “essere ammessi” è di 57.30. Nel dettaglio, la situazione della ricorrente (cfr. Attestato di risultato TOLC allegato in atti):

**Lucia Arcuri**, Codice fiscale **RCRLCU05C47D086J**, luogo di nascita **Cosenza**, data di nascita **07-03-2005**, ha regolarmente sostenuto il TOLC-MED il giorno **25-07-2023** presso **Università della Calabria** sede **RENDE**.  
 Numero identificativo univoco del TOLC-MED sostenuto: **TOLC\_2354425 / 2057445**

#### ESITO

L'esito della prova è sintetizzato nella tabella seguente:

	NUMERO QUESITI	RISPOSTE ESATTE	RISPOSTE NON DATE	RISPOSTE ERRATE	PUNTEGGIO EQUALIZZATO
Comprensione del testo e Conoscenze acquisite negli studi	7	2	2	3	7.29
Biologia	15	8	3	4	16.13
Chimica e Fisica	15	5	7	3	15.95
Matematica e Ragionamento	13	7	4	2	16.51
PUNTEGGIO EQUALIZZATO DELLA PROVA					55.88

Dunque a ben vedere per pochissimi punti la ricorrente non ha superato la soglia “attuale” di ammissione; ad ogni modo, sicché è sostanzialmente impossibile provare in che misura l’impiego dell’equalizzatore abbia inciso negativamente sul pt. ottenuto da parte ricorrente poiché è di fatto precluso **un controllo generalizzato e comparativo tra tutti i candidati considerata altresì la indisponibilità dei compiti e i mancati riscontri alle numerose istanze di accesso inviate a mezzo pec** (cfr. istanza di parte ricorrente versata in atti), unitamente alla mancanza di una adeguata contro-prova circa il corretto funzionamento del “nuovo” metodo, tenuto conto, poi, delle censure già formulate e di quelle che si stanno per avanzare, la ricorrente avrebbe pieno diritto ad essere ammessa alla procedura di immatricolazione.

**Chiaramente al fine di valutare al meglio l’incidenza dell’ingiusto impiego dell’Equalizzatore è assolutamente necessario prendere visione ed estrarre copia della prova svolta da parte ricorrente, considerato che – ad oggi – CISIA non ha riscontrato l’istanza di accesso.**

E’ assolutamente ingiusto invero che parte ricorrente subisca le conseguenze di una selezione errata, scriteriata e assolutamente aleatoria, sia sotto il profilo della somministrazione delle prove e con esse dell’assegnazione del CdF che sotto il profilo del conseguimento del punteggio; punteggio, come spiegato, non dipendente dalle reali

capacità del candidato, ma dalle *performances* del gruppo di candidati.

E ciò è ancor più svilente dinnanzi a chi come la ricorrente ha studiato e investito per anni e si è formato in vista del raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

\*

Tornando al malfunzionamento del “nuovo” metodo selettivo, si osservi quanto segue.

In linea generale, il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati **soltanto genericamente** nell’Allegato 2 denominato “MODELLO SCIENTIFICO E SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI EQUALIZZATO” del DM 1107 (allegato in atti).

Epperò, tali criteri non appaiano affatto univoci, predeterminati e oggettivi e peraltro le formule matematiche ivi indicate non possono considerarsi “intellegibili” per un utente medio a spregio di ogni garanzia procedimentale e del principio della trasparenza amministrativa.

Ma andiamo con ordine.

L’Allegato afferma che : *“Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede: ➤ la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC; ➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa; ➤ una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova. 3 Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.*

In seguito, vengono indicate una serie di formule matematiche con cui si otterrebbe il livello di facilità/difficoltà di una singola domanda; come se la difficoltà di un quesito possa effettivamente dipendere dalle abilità ad altri. E, dunque, soltanto dopo aver svolta la prova, si scopre il livello di difficoltà del singolo quesito; **pertanto i criteri di valutazione non possono dirsi effettivamente “predeterminati e oggettivi” in quanto le valutazioni sono sottoposte a logiche postume e casuali. Un simile metodo di cui in Questa sede si contestano gli “esiti” aleatori non può considerarsi rispettoso dei crismi di meritocrazia che dovrebbero essere fissati a monte a presidio di ogni procedura selettiva come quella di specie al fine di garantire imparzialità e buon andamento amministrativo; principi, purtroppo, “calpestati” nel caso di specie.**

Sul punto, in effetti, si rammenti che l’art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l’obbligo di stabilire *“i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*, agganciando espressamente l’attribuzione dei punteggi all’applicazione dei criteri previamente predeterminati.

*“La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994); ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*. E ciò al fine di conseguire il risultato di una *“autolimitazione da parte della*

*commissione della propria discrezionalità tecnica”, così da raggiungere “un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione” (cfr. sentenza della sezione V del TAR della Campania, sede di Napoli, n. 1087 del 27.2.2016).*

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali o para – concorsuali come quella di specie *«deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, **purché** prima della loro concreta valutazione»* (Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062); **nella specie, però, così non è stato in quanto quanto vale un quesito viene stabilito in base al numero dei candidati N (come sopra spiegato) che rispondono esattamente, in modo erroneo o tralasciano il medesimo! La valutazione è quindi aleatoria e i criteri di valutazione dipendono da fattori conoscibili ex post e, peraltro, non resi neanche noti in forma chiara e intellegibile erga omnes.**

È indubbia ed inoppugnabile la circostanza che il punteggio definitivo, riportato in graduatoria, è ‘figlio’ dei succitati vizi procedurali con la conseguente compromissione dell’intera procedura concorsuale sotto il profilo omissivo:

- in ragione del **difetto di motivazione**, in quanto assente;
- per la mancata specificazione in ordine all’attribuzione dei punteggi tramite il metodo equalizzato che non consentendo la conoscibilità delle sue funzioni, il tutto in assenza di qualsivoglia

dato e/o elemento, comprovabile e verificabile *ex post*, incorrendo così nell'arbitrarietà ed irragionevolezza della decisione.

I ricorrenti hanno sostenuto praticamente una “prova al buio”, e ciò ne determina l'inattendibilità dei risultati. Una simile circostanza appare contraria invero ai principi di trasparenza, di imparzialità, di ragionevolezza, di legalità e di buon andamento amministrativo, oltre che a rimanere relegata ai limiti del buon senso.

La norma sopra-richiamata, ovviamente, si riferisce a tutte le prove selettive (cfr. Consiglio di Stato Sez. III del 29.1.2021= e, quindi, si applica anche ai TOLC – MED quali procedure selettive; in tal senso non può dirsi che le “formule matematiche” per come fissate *a priori* con l'All. 2 del DM 1107 siano validi criteri valutativi sicché non assolutamente *intelligibili* per un utente medio e perché come affermato e come si vedrà più nel dettaglio portano a risultanze inattendibili.

Orbene, tornando al caso concreto, da una mera lettura dell'All. 2 recante i criteri di valutazione delle prove è impossibile ricavare chiari criteri di assegnazione del punteggio alle prove dei singoli candidati; invero, onde quantomeno provare a comprendere il funzionamento del sistema è innegabile che bisogna possedere competenze matematiche di un certo tipo. I criteri valutativi, in altre parole, sono poco chiari, generici ed astratti, anche perché – come anticipato – dipendono dalle *performances* degli altri candidati e, quindi, non possono dirsi – per logica conseguenza – predeterminati e oggettivi in trasgressione delle leggi e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. In tal senso, i **«Criteri di valutazione** ad avviso della Sezione devono essere formulati **non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove»** (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

La giurisprudenza amministrativa, suggellata dalla Corte Costituzionale ha sancito da tempo che nei concorsi pubblici la valutazione dei candidati è sufficientemente espressa con **un voto numerico, idoneo a condensare la motivazione, avendo affermato che «il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico** (o di un esame di abilitazione) esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e Sez. VI, 2 aprile 2012, n. 1939, sez. III 28 settembre 2015 n. 4518; Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5407). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).

In merito proprio all'errata individuazione dei criteri di assegnazione dei punteggi e delle conseguenti ricadute sugli atti di valutazione dei test di Medicina che ne sono derivati e in riferimento al difetto di motivazione sotteso al giudizio finale, il Tar Roma, in realtà, si è già espresso, affermando che “al riguardo, si rende necessario osservare come la mera indicazione in seno alla graduatoria di merito del risultato della valutazione condotta con riguardo a ciascuno dei parametri previsti dal bando della procedura (ex art. 5 dell'avviso pubblico) non possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere evidente, anche in forma sintetica, il sotteso collegamento posto tra l'esito del giudizio reso dalla Commissione e l'oggetto della valutazione”, disponendo in tal senso che “Quanto agli effetti scaturenti dalla ravvisata fondatezza delle suddette censure, il Collegio ritiene di dover chiarire – rispetto alla domanda formulata in ricorso – come dall'accoglimento del primo ordine di censure scrutinato (cfr. punti 4 e 5 della presente pronuncia) consegua l'annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex

specialis della procedura) e, per l'effetto, l'annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)" (cfr. Tar Roma Sez. III, sent. n. 14128/2023, e in termini generali cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 29 aprile 2019, n. 2775 e Cons. St. - Ad. plen., n. 7/2017, ivi richiamata).

**Nel caso di specie, invece, accade tutt'altro:** il candidato, una volta terminata la prova, non conosce il punteggio "reale", ma solo il cd. punteggio equalizzato; non ha accesso alla prova svolta (N.B. ad oggi, la richiesta di accesso del ricorrente è rimasta inevasa; cfr. doc. versata in atti); non conosce le *performances* degli altri candidati sui singoli quesiti e quindi è impossibile per il medesimo verificare la corretta applicazione della formula matematica contenuta nell'All. 2 del DM 1107 – 22. E, pertanto, da un confronto tra i dati a cui il candidato ha libero accesso a seguito della prova sulla piattaforma CISIA, per come peraltro indicati nel DM 1107 (cfr. doc. versata in atti), e i criteri valutativi di cui all'All. 2, emerge una "totale oscurità" sull'iter logico che ha condotto ai risultati trasposti nelle graduatorie di merito del 05.09.2023; il maggior *elemento ostativo* – ad avviso di Questa difesa – alla comprensibilità del punteggio assegnato è sicuramente l'impossibilità di prendere visione ed estrarre copia del compito (a differenza degli altri anni) e delle griglia di valutazione generali; ciò rende impossibile controllare la genuinità delle operazioni di valutazione poste in essere dalle resistenti e rendono di conseguenza inattendibili le risultanze.

**Si può ben affermare che nella specie è preponderante un difetto assoluto di motivazione in quanto al punteggio numerico assegnato - tramite una formula matematica ipso se incomprensibile e criteri valutativi dipendenti da fattori esogeni e postumi allo svolgimento della prova – non si aggancia alcuna evidenza obiettiva e liberamente accessibile secondo i crismi della trasparenza e dell'imparzialità. In altre parole, non può**

**dirsi nella specie che il voto numerico valga quale motivazione poiché non è assolutamente comprensibile l'iter logico seguito dalla P.a. nella sua assegnazione considerata l'assenza di validi elementi a suffragio di tale assegnazione e in virtù degli aleatori criteri valutativi di cui all' All. 2.**

Le graduatorie di merito sono dunque in via derivata illegittima e come tali andrebbero annullate/riesaminate e in ogni caso “ri-fatte”. L'unica soluzione è ammettere – al fine di evitare ogni pregiudizio – la ricorrente al c.d.l. in Medicina Chirurgia e Odontoiatria.

\*

L'agere amministrativo risulta altresì affetto da irragionevolezza e illogicità nonché violativo dei principi dell'uguaglianza, della parità di trattamento o, meglio, della *par condicio concorsorum*.

**Lo strumento “Equalizzatore” non può dirsi effettivamente “equalizzante” giacché l'All. de quo non indica neppure un numero preciso di quesiti di “x livello” da sottoporre a ciascun candidato essendo avvenuta la somministrazione dei medesimi in forma totalmente aleatoria proprio in virtù dell'architettura dei TOLC. Il criterio di facilità di un quesito è a tutti gli effetti un criterio di assegnazione punteggio che, però dipende inevitabilmente dalle performances degli altri candidati sul medesimo; va da sé che l'assegnazione dei punteggi diventa totalmente aleatoria e i relativi criteri non possono dirsi – come già anticipato – effettivamente predeterminati e oggettivi ma casuali e soggettivi.** Ciò ha comportato un evidente squilibrio della *par condicio concorsorum*. Cosa è successo in pratica? In ragione dell'architettura del sistema TOLC di quest'anno, tra le due sessioni di aprile e luglio, un candidato X si è paradossalmente ritrovato – ipoteticamente – con più domande di difficoltà elevata con maggiori possibilità di ottenere un punteggio elevato, mentre il candidato Y – e non di certo per sua volontà – ha avuto meno domande difficili e quindi un punteggio equalizzato minore.

*Ma chi può affermare che il candidato Y non avrebbe risposto in modo altrettanto corretto se gli fosse capitato il compito del candidato X?*

Le prove differenziate sono cosa ben nota alle procedure concorsuali, ma soltanto in quei casi in cui la difficoltà dei quesiti è omogenea e i criteri di assegnazione dei punti sono univoci ed effettivamente predeterminati. Nella specie, invece, come già anticipato, i criteri di uguaglianza ed equità non possono dirsi rispettati sicché la P.a. non ha garantito effettivamente l'omogenea difficoltà tra prove selettive, facendo agganciare appunto la difficoltà a fattori esogeni e casuali, tra cui il num. di candidati che risposte esattamente, in modo erroneo o tralascia quel singolo quiz.

Sul punto è lapalissiano considerare come il livello di difficoltà di un quesito non possa essere oggettivamente definito sicché dipende ovviamente dalla soggettività del candidato, intendendosi in questo caso per "soggettività" la preparazione, il percorso di studi (anche indirizzo formativo scolastico) e l'intrinseca sensibilità del singolo candidato aspirante medico. La P.a. avrebbe *sic et simpliciter* dovuto adottare le stesse modalità adottate negli anni precedenti, senza l'introduzione di un sistema, quale quello (dis-) "equalizzante", che non sia in grado di prevenire e garantire imparzialità e trasparenza. Sotto tale profilo, invero, l'operato amministrativo si presenta illogico ed irragionevole e come tale sindacabile dal G.A.

**Ebbene, per come concepito il sistema, la selezione può aver portato al seguente scenario paradossale: a titolo meramente esemplificativo (e senza pretesa di precisione tecnica), Tizio si vede somministrato una prova estremamente semplice con Coefficiente equalizzato pari a 0 (per cui tutti gli altri candidati hanno risposto esattamente a tutte le domande del test di Tizio) e, quindi, il Dmax è 50 , il punteggio medio è 50, il punteggio non equalizzato è 50, e se risponde correttamente a tutte le domande avrà un punteggio di 50; di converso, Caio si vede somministrato una prova "difficile" dove sbaglia 49 quesiti eccetto uno, avrà un Coefficiente equalizzato di 62,5 e in tal**

**caso avrà un punteggio 50.25 e quindi un punteggio comunque maggiore di Tizio. Ovviamente è un paradosso: Tizio ha risposto a 50 su 50 e ha ottenuto un punteggio minore di Caio che ha risposto correttamente ad una sola domanda e le altre le ha sbagliate.**

**Il sistema così concepito è inattendibile nonché fallimentare.**

Per com'è strutturata l'equalizzazione in questo momento **conviene più sperare che capitino un test estremamente difficile (in aderenza all'illogico sistema previsto) e rispondere al 10% delle domande** che avere un test facile e rispondere bene all'80-100% dei quiz. Facciamo degli esempi con i numeri.

Un quiz molto *difficile* è un quiz sbagliato, ad esempio, dal 95% delle persone. Risparmiando le formule ministeriali, se il 95% delle persone risponde in modo errato e il 5% in modo esatto, il coefficiente di facilità di quel quiz sarà -0,1875. Se tutti i quiz della vostra prova saranno difficili come questo avremmo un coefficiente di equalizzazione di 59,375. Se si risponde a 0 domande, si fa 59,375.

Un quiz molto *facile* è un quiz fatto correttamente, ad esempio, dal 95% delle persone. Se il 95% delle persone risponde in modo corretto e il 5% in modo errato, il coefficiente di facilità di quel quiz sarà 0,9375. Se tutti i quiz della prova sono *difficili* come questo ci si ritrova un coefficiente di equalizzazione di 3,125. Se si risponde in questo caso a 0 domande, si ottiene 3,125, se si fanno il 100% delle domande corrette si totalizza  $50 + 3,125$ , quindi 53,125.

**Ed ecco il paradosso. Fare un test estremamente *facile* tutto correttamente fa ottenere meno punti che rispondere a 0 domande con un test estremamente difficile: questo tipo di sproporzione non è stata assolutamente prevista dal Ministero; maggiormente equo come già anticipato sarebbe stato prevedere *ex ante* tot di domande per ogni livello di facilità piuttosto che assegnare tale criterio all'alea o comunque prevedere un tetto massimo di equalizzazione.**

**In altre parole, l'idea di introdurre dei livelli di facilità avrebbe avuto anche una *ratio* se però i medesimi fossero stati omogenei per tutte le prove e fossero previsti *ex ante* e non valutabili dopo l'effettuazione del test.**

**Tutto in ottica di una maggiore equità, ovviamente.**

**La ricorrente non è stata dunque valutata secondo crismi di equità e giustizia ma sulla base dell'aleatorietà.** Il sistema di valutazione è degno di essere rivisitato nella sua interezza e in tal senso il sindacato giudiziale può intervenire considerato appunto il superamento dei limiti di ragionevolezza e logicità da parte delle resistenti amministrazioni.

La situazione che si è configurata ha del paradossale: l'Allegato sopra menzionato non ha previsto alcun metodo effettivamente in grado di garantire la parità di trattamento tra concorsisti sicché la facilità di un quiz viene determinata a posteriori (in base a come rispondono gli altri candidati al medesimo) e non *ex ante* come invece impogono i crismi di ogni procedura selettiva degna di rilievo.

**Sarebbe stato diverso – si ribadisce– prevedere un certo numero di domande per ogni livello di difficoltà; ad es. 20 domande di livello facile, altre 20 di livello medio e 10 di livello difficile; in tal senso, l'equità sarebbe stata di certo salvaguardata in maggior misura. Risultano, dunque, assolutamente violati i principi di uguaglianza, di parità di trattamento , della meritocrazia, del giusto procedimento e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.**

Né tantomeno un quesito può dirsi più *facile* rispetto ad altri in base al numero di risposte corrette date da altri; come anticipato, non esiste una valutazione oggettiva di difficoltà di un quiz e in ogni caso il metro di misura utilizzato dalle resistenti non può dirsi adeguato. Qui non si discute di discrezionalità, ma di arbitrio e le risultanze di cui alla Graduatoria del 05.09 risultano illegittime in via derivata.

Il modello scientifico individuato da CISIA non può dirsi equalizzante in quanto dalla sua applicazione ne è discesa una alterazione della

“gara” e le relative risultanze appaiono inattendibili. In altri termini, se il coefficiente di facilità di un quesito – secondo il modello *de quo* – dipende da quanti effettivamente rispondono correttamente al medesimo si potrebbero configurare, anzi si sono configurati, scenari illogici.

**L’ingiustizia – a fronte di quanto sopra descritto - è grave e manifesta.**

E’ paradossale che dall’impiego dell’Equalizzatore, si può giungere alla situazione assurda che il candidato che risponde ad 1 domanda e ne sbaglia 2 ha un punteggio superiore al candidato che pur avendo una maggiore preparazione che ha risposto a tutte e 3 le domande solo perché questi è “capitato” in un gruppo diverso ; questo strumento dunque può portare allo stesso punteggio per un gruppo che non risponde a nessuna domanda ottiene un punteggio che è uguale ad un gruppo di studenti che risponde correttamente a tutti i quesiti. Per cui i criteri di equità e di efficacia , di equa comparazione delle prove , richiamati nella *lex specialis*, non sono stati assolutamente rispettati nel caso di specie; le risultanze hanno “tradito” le premesse.

In questo contesto, se il principio di base deve essere quello del merito, lo strumento in questione non può essere ritenuto applicabile ai test di ingresso alla facoltà di Medicina.

L’Equalizzatore ha portato dunque a risultati totalmente aleatori poiché i quesiti son stati sottoposti in maniera totalmente casuale.

Il tutto aggravato – come meglio si dirà – dalla assoluta violazione della trasparenza e della pubblicità quali garanzie a presidio dell’imparzialità delle valutazioni, atteso che le prove svolte, le griglie e i verbali di correzione delle Commissioni sono indisponibili e non “scaricabili” dall’area riservata di CISIA.

\*

Inoltre, la *lex specialis*, ovverosia il DM 1107-2022 (il cui contenuto poi trasposto e richiamato nei singoli bandi universitari), prevedeva che l’equalizzazione doveva essere posta in essere in entrambe le

sessioni, ma nella realtà dei fatti ciò non è avvenuto. Si legge nel Decreto ministeriale che *«il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti»*. In realtà ciò non è avvenuto: perché i coefficienti di difficoltà sono stati assegnati a ogni singolo quiz al termine della prima sessione e sono stati applicati anche ai quiz della seconda sessione, essendo di fatto gli stessi. In altre parole, l'equalizzazione di aprile è stata trasposta anche ai quiz di luglio, che – come vedremo – sono stati presi dalla medesima banca dati e quindi i candidati che hanno partecipato ai tolch di aprile si sono ritrovati a dover rispondere alle stesse domande anche ai tolch di luglio. Ma poiché la platea è potenzialmente differente, come lo è per ovvie ragioni la preparazione dei candidati, mantenere i medesimi valori di equalizzazione per i quesiti non garantisce affatto quella parità di trattamento per cui era stato pensato l'equalizzatore.

In ogni caso, la P.a. ha violato e/o falsamente applicato la *lex specialis*. All'uopo, si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo

determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Principio ribadito, a più riprese, anche dal Consiglio di Stato:

**<<In materia di concorsi pubblici il bando è da considerare lex specialis del concorso in forza dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell'autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva>> (Cons. Stato Sez. III, 21/02/2022, n. 1258; Cons. Stato Sez. III, 09/02/2022, n. 910; Cons. Stato Sez. III, 09/02/2022, n. 908).**

Nella specie, però, la P.a. ha spezzato l'auto-vincolo precedentemente imposto, sicché ha applicato gli stessi criteri di equalizzazione e somministrato stessi quiz per entrambe le sessioni.

**Tanto determina l'annullabilità delle operazioni concorsuali.**

Orbene, la denunziata annullabilità, se esaminata ed interpretata unitamente alla somministrazione delle medesime domande in entrambe le sessioni rende del tutto illegittima, l'intera procedura di ammissione che risulta affetta dal vizio della violazione di legge in ragione di un difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, risulta, ancora, affetta da violazione di legge in ragione di quanto disposto dagli artt. 9,12 d.P.R. 487/1994 oltre che viziata per eccesso di potere nella figura sintomatica dell'arbitrarietà.

L'equalizzazione avrebbe funzionato maggiormente se i quiz tra le due sessioni fossero state diversi, in attuazione peraltro di quanto previsto *ex ante*. Ancora, il meccanismo di equalizzazione della prova è errato in quanto non ha in alcun modo differenziato la diversa platea di candidati che hanno svolto il test nelle diverse sessioni d'esame.

L'Amministrazione avrebbe dovuto, invece, tenere in considerazione la circostanza che tra gli aspiranti medici e odontoiatri vi erano diverse categorie di partecipanti:

- ragazzi del quarto anno e del quinto anno delle scuole secondarie;
- studenti già in possesso di un diploma di scuola superiore o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio.

Il meccanismo dell'equalizzazione della prova è stato applicato senza considerare l'assoluta assenza di omogeneità tra i candidati che hanno sostenuto il Tolc-Med, e ciò ha portato ad una disparità di trattamento pressoché assoluta.

E, dunque, ciò rappresenta un altro elemento a comprova della già lamentata carenza di istruttoria oltre che della disparità di trattamento. L'equalizzazione, invero, non ha neanche considerato i diversi livelli di competenze dei candidati concorrenti conducendo a risultati irragionevoli.

\*

Tanto premesso, è opportuno sottolineare la presenza di una evidente violazione dell'articolo 1 della L. 241/1990 che, al comma 1, stabilisce: *“L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*, oltre che del bando stesso. Dall'applicazione del nuovo modello selettivo invero tutti i criteri sopra elencati ne sono usciti violati: con l'applicazione dell'equalizzatore, a fronte delle ipotesi sopra previste, non può dirsi salvaguardato il criterio dell'imparzialità e sicché i criteri di valutazione dei quesiti non erano prevedibili *ex ante* non possono dirsi tutelati neanche i principi di pubblicità e trasparenza.

E' chiaro che l'attività amministrativa per come posta in essere ha portato alla sporporzione, alla disuguaglianza, alla disparità di trattamento e ad una situazione anti-meritocratica; è impensabile

che il candidato X pur avendo risposto esattamente ad un numero di quesiti maggiore debba avere un punteggio minore del candidato Y che ha risposto esattamente ad un quantitativo di quesiti inferiore ma che ha avuto la “fortuna” di vedersi sottoporre quesiti più difficili, secondo il coefficiente ideato. E, dunque, è presente altresì il vizio dell'eccesso di potere nella forma dello sviamento di potere.

Né tantomeno sono stati resi noti i compiti dei candidati né i verbali della Commissione giudicatrice recanti – per ogni quiz – il numero di candidati che vi ha risposto esattamente, in modo erroneo e che lo ha tralasciato. Ciò, pertanto, ha impedito un controllo sulla genuinità delle valutazioni poste in essere. Sul punto si rammenti che il TAR Lazio, sez. III bis, con sentenza del 18 giugno 2008 n. 5986, in merito alla prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato dell'anno accademico 2007-2008, ha ritenuto che *“Un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto – completamente disattendendolo – con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art.1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art.113. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili”*. Alla luce di quanto affermato, si evince l'importanza della funzione svolta dalla verbalizzazione dell'attività amministrativa, che come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 18 dicembre 1992, n.

1113, “è requisito sostanziale della stessa, richiesto per l’esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”.

Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come l’Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità, l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, **salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547); in ogni caso **il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste** (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella fattispecie in esame ove il punteggio equalizzato assegnato al candidato dipende dalle *performances* degli altri con conseguente disparità di trattamento in base al quiz che “capita” nel proprio test e considerato che alcuni quesiti di aprile si son ripetuti nella sessione di luglio (sic!). Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell’esercizio del potere discrezionale, desumibile dall’istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A; ragionevolezza, però, non rispettata nel caso di specie.

Pertanto, viste le irregolarità procedurali intercorse, sarebbe opportuno, in accoglimento del presente ricorso, consentire alla ricorrente di accedere all’immatricolazione nei Corsi di Laurea di riferimento (Medicina, chirurgia e protesi dentaria) per l’a.a. 2023/2024.

\*

L'irragionevolezza e l'illogicità dell'organizzazione amministrativa che ha reso inattendibili gli esiti del 28.07.2023 e la successiva Graduatoria di merito si rivisa anche in ulteriori passaggi.

La determinazione di non far svolgere contestualmente il test con domande univoche e uguali per tutti, come accadeva negli altri anni, non può dirsi una scelta più equa e ragionevole, anche alla luce dei fatti di cronaca su cui stanno indagando gli organi competenti e i cui elementi di prova si traspongono – senza pretesa di assoluta veridicità ma soltanto quali elementi indiziari - all'interno di Questo giudizio.

Orbene, il test si è svolto in due sessioni , aprile e luglio , a loro volta divise in turni.

La prova dunque non è stata contestuale e avrebbe dovuto prevedere la somministrazioni di quesiti di volta in volta differenziati.

Tuttavia, così non è stato. I quesiti sottoposti ai candidati di aprile 2023 si son ripetuti nella sessione di luglio 2023 e ciò sarebbe comprovabile se le resistenti producessero in giudizio i “*panieri*” dei quesiti somministrati nei turni di aprile e quelli di luglio, considerato che, ad oggi, all'istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec il 06.10.2023 per conto di parte ricorrente non vi è stato riscontro.

La ripetizione dei quesiti tra le due sessioni - quale fatto, cui la P.a. spetta contro-provare - ha comportato una inevitabile alterazione della “gara”, in quanto ovviamente taluni candidati del TOLC di Luglio sono stati favoriti in quanto si son ritrovati di fronte quiz già svolti o comunque noti perché circolati sul Web. In ogni caso siamo dinnanzi ad una violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* ; atto con cui come già anticipato la P.a. si auto-vincola nel suo operato.

Violati per l'effetto anche i principi di uguaglianza e parità di trattamento.

Peraltro, il fatto è ancor più grave tenuto conto che, come diffuso anche a mezzo stampa, pare che sul Web siano circolati alcuni quesiti, o meglio una vera e propria banca dati, e che addirittura

alcune domande siano state vendute a “poche decine di Euro”; fatti su cui pare stiano indagando gli organi competenti devoluti alla giurisdizione penale. A titolo meramente informativo, si producono in giudizio taluni elementi indizianti tali circostanze al fine di orientare Questo Spett.le Organo giudicante verso una decisione che ne tenga necessariamente conto: *screenshot* chat di *Telegram* ove si enuncia la compravendita o comunque la disponibilità dei quesiti dopo la sessione di aprile; file pdf contenente taluni quesiti in disponibilità di alcune scuole di preparazione ai test di medicina.

In effetti, da tale materiale e qualora la P.a. producesse in giudizio i cd. panieri di aprile e luglio, sarebbe poi facile verificare come i quesiti ivi contenuti sono poi effettivamente “capitati” nella sessione di luglio e portando ad un ingiusto vantaggio per i candidati in possesso di tali banche dati che a quanto pare sarebbero state addirittura “vendute a poche decine di euro”. Ma ora atteniamoci *sic et simpliciter* ai fatti certi: è oggettivamente verificabile che esiste un raccoglitore di quesiti e risposte (sicché diffuso a mezzo social “Telegram” e depositato in atti in formato pdf); ebbene, già la sola presenza di un simile strumento non può non recare dubbi sulla genuinità della selezione. L’esistenza di tale raccoglitore non può non aver comportato una alterazione della *par condicio concorsorum* che inevitabilmente ha alterato la “gara” (trattandosi di “posti limitati” , è ben definibile la selezione come una “gara”).

Più in generale, con la suddivisione del TOLC in più turni, nell’Era della digitalizzazione, simili rischi potevano di certo essere previsti ed evitati; anche per tale motivo la determinazione di non effettuare un test unico a livello nazionale pare irrazionale e contraria ai crismi della logicità e buon andamento. Il test poteva essere unico e svolto in un solo turno a livello nazionale, come accaduto negli scorsi anni; il rischio *de quo* era preventivamente considerato altresì il numero dei candidati che partecipano ogni anno al test e la non certezza assoluta di affidabilità dei dispositivi telematici essendo il processo

di digitalizzazione delle procedure attualmente in corso e in “fase sperimentale” , non di certo “ultimato”.

E, dunque, anche la scelta di suddividere il test in più sessioni, e per essa i verbali e gli atti amministrativi istruttori sottesi, appare illegittima in quanto illogico e irragionevole, a fronte di quanto poi accaduto (ripetizione dei quesiti nella sessione di luglio).

\*

In mancanza di una espressa previsione del bando, appaiono altresì irragionevoli le modalità di svolgimento concreto del test che hanno reso illegittimi gli esiti.

Come anticipato, quest’anno innanzitutto il candidato non poteva rivedere le risposte date *rectius* “tornare indietro” e tale modifica è stata introdotta *sine ratio* considerato il breve lasso di tempo generale, ovverosia *90 min x 50 quesiti* (meno di 2 min. a quiz).

Non solo: ancor più grave, che il candidato aveva circa 20 secondi per rispondere al quesito (di cui ricordiamo alcuni di comprensione del testo e quindi particolarmente lunghi) ; dopodiché la schermata del dispositivo si spostava verso la prossima domanda, senza appunto la possibilità di “tornare indietro”. Vista peraltro l’aleatorietà del sistema di somministrazione dei quesiti, si ritengono simili modalità inadeguate e sicuramente non proporzionate rispetto al fine ovverosia la selezione dei più capaci e meritevoli. Il test di Medicina, già di per sé altamente complicato, è stato reso ancora più inaccessibile considerate le dette modalità nonché inaffidabile sotto il profilo dei risultati.

Il tempo di svolgimento delle prove di quest’ anno non rientrano, in altri termini, nell’ambito di un parametro congruo e razionale.

\*

#### **16. Violazione del principio della trasparenza amministrativa**

#### **17. Violazione del diritto di difesa processuale**

Come confermano gli stessi atti impugnati, quest’anno l’Amministrazione resistente non ha inteso – stranamente –

consentire ai candidati di visionare ed estrarre copia dei compiti svolti durante entrambe le sessioni TOLC impedendo di fatto ai medesimi di comprendere sulla base di quali quesiti non siano riusciti ad essere ammessi al C.d.L. di interesse. E, dunque, i candidati possono visionare dalla propria area personale soltanto il cd. punteggio equalizzato ma è reso impossibile ai medesimi verificare sulla base di quale iter logico la P.a. lo abbia assegnato e se – per quanto aleatori – siano stati rispettati i criteri di cui all'All. 2.

Pare che l'Amministrazione abbia volontariamente omesso la disponibilità dei compiti; forse per scongiurare il rischio della presa d'atto, a seguito di un confronto tra candidati, della ripetizione dei quesiti nelle due sessioni.

Ciò rappresenta una palese violazione della trasparenza amministrativa e di riflesso del diritto di difesa processuale *ex art. 24 Cost.*, dal momento che tale omissione impedisce – in tempi utili anche alla luce della concessione delle più tempestive misure cautelari – di verificare a posteriori la genuinità dell'operato amministrativo.

Il deficit di trasparenza è aggravato altresì dal silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec (così come negli altri giudizi riguardanti la stessa procedura attualmente pendenti innanzi a Codesto Spett.le Giudice); ciò non può non assurgere a comportamento extra-processuale valutabile come tale dall'Organo giudicante nonché come ulteriore elemento indiziante circa la non-genuinità della selezione.

La mancata visualizzazione del compito in particolare impedisce a parte ricorrente di prendere contezza di:

- quali domande avrebbe sbagliato;
- l'ambiguità di eventuali domande;
- le sub-voci di assegnazione del punteggio indicate nell'All. 2;
- il livello di difficoltà assegnato alla propria prova

In nessuna procedura concorsuale si è mai configurata una simile situazione di oscurità. Un voto numerico inidoneo che, dunque, appare totalmente scriteriato né tantomeno la sua forma numerica può considerarsi motivazione esaustiva ex art. 3 L. 241/1990 in quanto sganciata da criteri predeterminati, certi e precisi; essendo i medesimi come già ampiamente argomentato agganciati all'andamento degli altri concosisti e al presunto livello di facilità del singolo quesito.

**E, pertanto, si richiede a Codesto Organo giudicante di disporre l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei due compiti svolti dalla ricorrente sicché ad oggi CISIA non ha inteso riscontrare all'istanza inviata , i compiti peraltro non risultano visualizzabili nell'area personale del sito CISIA (né tantomeno scaricabili da accesso-programmato), nonché di tutti gli atti meglio indicati nelle conclusioni del presente gravame.**

#### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere ammessa con riserva e/o in sovrannumero al corso di laurea in Medicina il suo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente limitato e pregiudicato. Considerate le vistose irregolarità Qui censurate, sarebbe assolutamente necessario che parte ricorrente iniziasse a seguire i corsi e partecipare quindi alle lezioni al “passo” con gli altri ragazzi onde scongiurare il rischio di ritrovarsi ingiustamente “indietro” e dover poi recuperare il programma scolastico in caso di postumo esito positivo della odierna controversia. E' assolutamente ingiusto invero che sia parte ricorrente a subire le conseguenze negative derivanti da un *agere* amministrativo manifestatamente scriteriato e ingiusto. Non essendovi certezza infatti sulla genuinità e

imparzialità delle operazioni amministrative, l'unica soluzione ammissibile, in una ottica anche di bilanciamento degli interessi in gioco, sarebbe ammetterlo con riserva/in sovrannumero – nell'attesa della definizione del merito – ai C.d.L. di interesse.

In effetti, il danno è in *re ipsa*, atteso l'imminente inizio del corso in Medicina e chirurgia a.a. 2023-24 – e considerato dunque che, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata iscrizione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente il corso e il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

La mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività ed il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione, giacché, parte ricorrente rischierebbe, per cause ad ella non imputabili, di perdere importanti opportunità di formazione, con assoluta incertezza sul suo futuro, divenendo poi difficile – anche in caso di sentenza favorevole – recuperare tutto. Pertanto, sarebbe opportuno concedere le misure cautelari

Concedere con riserva l'immatricolazione a parte ricorrente o quantomeno concedere una sospensiva degli effetti pregiudizievoli delle valutazioni o una sospensione dell'iter anche di scorrimento al fine di "bloccare" i posti significherebbe consentire alla medesima – intanto – di studiare e seguire i corsi così da evitare trasferimenti in altre città, pagare altre rette universitarie e in tal senso focalizzarsi intanto sul proprio "obiettivo professionale".

Inoltre, la mancata partecipazione ai corsi – per effetto del rigetto dell'istanza cautelare - rileverebbe anche sotto il profilo del mancato assolvimento all'obbligo di frequenza previsto per seguire taluni corsi di Medicina a nocimento degli obiettivi scolastici previsti dagli atenei italiani.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di laurea, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente, e, per i secondi, perché tale ammissione avverrebbe in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

\*\*\*

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Qualora, il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite (alle resistenti e a n. 2 controinteressati) e atteso che si è provveduto in data 06.10.2023 ad intimare l'Università degli studi di Roma La Sapienza (quale Ateneo di prima scelta) e il MUR a rendere note alla presente difesa le generalità degli ultimi 5 graduati così come richiesto dall'orientamento giurisprudenziale di Codesto Spett.le Organo giudicante, *si chiede* di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che la Graduatoria di merito è solo nominativa e che né il Ministero né l'Università degli studi di Roma La Sapienza (quale Ateneo di prima scelta) hanno inteso ad oggi indicare i controinteressati richiesti (cfr. richiesta controinteressati inoltrata a mezzo pec). E' dunque stato assolto ogni onere processuale di ricerca dei controinteressati, non potendosi fare altro.

Sicché stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza o il domicilio, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza diffusa dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria:** preliminarmente, soltanto ove ritenuto opportuno, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami; ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di documenti/atti indicanti: a) **le prove svolte dalla ricorrente nelle due sessioni di TOLC (aprile e luglio) con relative correzioni**; b) ogni verbale e/o atto istruttorio inerente l'impiego dell'Equalizzatore ; c) la banca dati completa di quesiti in possesso di CISIA; d) i quesiti sottoposti al TOLC di aprile 2023 e a quello di luglio 2023 ai fini comparativi; e) ogni verbale di riunione della Commissione giudicatrice; f) i verbali/atti indicanti le modalità di svolgimento dei TOLC, in particolare circa l'assegnazione delle tempistiche di risposta ad ogni quesito; g) i record / informazioni puntuali dei candidati circa i punteggi e quesiti somministrati così da consentire la riproduzione dell'algoritmo e la distribuzione dei coefficienti equalizzati;
- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, ivi compresi la sospensiva dell'iter di assegnazione dei posti nonché l'immatricolazione con riserva e in sovrannumero di parte ricorrente al corso di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per l'a.a. 2023-24 presso la prima sede scelta o – se impossibile – presso altre sedi; in estremo subordine, consentire con riserva a parte ricorrente di ripetere il test secondo criteri di assegnazione dei punteggi univoci, equi e predeterminati o comunque secondo i criteri dell'anno scorso;
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, e così ammettere parte ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2023-2024 presso la prima sede scelta o – se impossibile – presso le altre sedi ; in subordine, disporre la ripetizione del test nel rispetto dei crismi di equità, giustizia e parità di trattamento.

*Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso  
sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.*

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 12.10.2023

Avv. Danilo Granata

Avv. Carmine Filicetti